

# TRIBUNALE DI ASTI

Procedura fallimentare N. 55/2023

Il giudice,  
nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII iscritto al n. 55-1 del ruolo generale procedimento unitario dell'anno 2023,  
ha pronunciato il seguente

## DECRETO

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti depositata in data 1.8.2023 da BENISI ALFREDO nato a Casarano (LE), il 26/07/1966, CF: BNSLRS66L26B936Z, residente a Vigliano Asti (AT), via Francia n. 14, con l'ausilio dell'Avv. Filippo Testa, nominato Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta sussistente la propria competenza, atteso che il ricorrente risulta residente in un comune rientrante nel circondario del Tribunale di Asti;

riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione richiamata dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento e che il medesimo appare qualificabile, sulla scorta di quanto allegato e prodotto, alla stregua di un consumatore;

considerato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 comma 1 CCII;

considerato che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili o di beni mobili di significativo valore, e che nel patrimonio mobiliare del medesimo vi è un autovettura marca Ford immatricolata nell'anno 2008, targata BN 766 RE, sostanzialmente priva di valore economico;

rilevato che il ricorrente è titolare di un reddito netto da lavoro dipendente pari a circa 1.750,00 euro su base mensile (per tredici mensilità), gravato da trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto e pignoramento eseguito da un creditore pari complessivamente a circa euro 900,00;

considerato che il ricorrente risulta gravato dall'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie avute da un precedente matrimonio, e che deve inoltre provvedere al mantenimento del figlio avuto dalla successiva relazione con l'attuale moglie Popia Andra Giovanna;

considerato (fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio di omologa) che le spese necessarie al sostentamento del ricorrente e dei figli sono state quantificate in euro € 1.550,00 mensili, che tra le stesse non risultano indicate spese voluttuarie e che l'O.C.C. ha formulato, al riguardo, un giudizio di congruità;

ritenuta, allo stato, la congruità delle spese di procedura come quantificate dall'OCC;



considerato che, sotto il profilo della completezza del ricorso (ex art. 67 c. 3 let. e), occorre peraltro invitare l'OCC ad integrare la propria relazione, indicando se la moglie del ricorrente, Popia Andra Giovanna, sia titolare di redditi, e, in caso affermativo, in quale misura;

P.Q.M

INVITA

l'O.C.C. a depositare, entro il 15.9.2023, integrazione alla propria relazione, contenente le indicazioni di cui sopra;

DISPONE

Che, all'esito della predetta integrazione, la proposta, il presente decreto e la relazione integrativa siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Asti, e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C.;

DISPONE

Che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

DISPONE

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

RISERVA

All'esito, ogni decisione, anche con riferimenti alle invocate misure di protezione.

Si comunichi al proponente e all'OCC.

Asti, 1.9.2023

Il Giudice  
Andrea Carena

